



Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

Modifica del [data]

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999¹ è modificata come segue:

Capitolo 2: Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali

Titolo prima dell'art. 8

Abrogato

Art. 8 e 9

Abrogati

Art. 10 Campo di validità e durata del contributo speciale prelevato sui
valori patrimoniali
(art. 86 e 87 LAsi e art. 88 LStr)

¹ Sono assoggettati al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali:

- a. i richiedenti l'asilo, a partire dalla presentazione della domanda d'asilo;
- b. le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, a partire dalla presentazione della domanda di concessione della protezione provvisoria;
- c. le persone ammesse provvisoriamente, a partire dalla decisione di ammissione provvisoria;

RS

¹ RS 142.312

- d. le persone allontanate, a partire dal passaggio in giudicato della decisione di allontanamento dopo la decisione negativa in materia d'asilo o dopo la revoca dell'ammissione provvisoria; e
 - e. le persone con espulsione passata in giudicato dopo la decisione negativa in materia d'asilo o l'estinzione dell'ammissione provvisoria.
- ² L'assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali cessa:
- a. quando è raggiunto l'importo di 15 000 franchi, ma al più tardi dieci anni dopo l'entrata in Svizzera;
 - b. abrogata;
 - c. quando un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente, una persona bisognosa di protezione o una persona con decisione di allontanamento passata in giudicato ottiene un permesso di dimora;
 - d. quando un richiedente l'asilo riceve l'asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato;
 - e. *abrogata*
- ³ L'obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, per quanto concerne l'ammontare, con ogni procedura d'asilo.

Art. 11 Gestione del contributo speciale prelevato sui beni patrimoniali
(art. 86 e 87 LAsi)

¹ La Confederazione gestisce il contributo speciale prelevato sui beni patrimoniali ed emana le decisioni di prelevamento.

² La SEM rilascia su richiesta alla persona assoggettata al contributo speciale oppure alle competenti autorità cantonali informazioni sull'importo del contributo speciale versato. Alla domanda occorre accludere una copia della carta di soggiorno.

³ *Abrogato*

Art. 12 Sistema d'informazione per il contributo speciale
(art. 3 e 4 LSISA²)

¹ La SEM gestisce un sistema d'informazione per il contributo speciale finalizzato alla gestione del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali giusta gli articoli 86 e 87 LAsi.

² Il sistema d'informazione per il contributo speciale contiene i dati seguenti:

- a. cognomi, nomi, sesso, indirizzo e lingua di corrispondenza di richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, persone ammesse provvisoriamente, persone con decisione di allontanamento e persone con espulsione passata in giudicato;

² LF del 20 giu. 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (RS 142.51).

- b. numero personale, data dell'entrata in Svizzera e data della domanda d'asilo, data della domanda di concessione della protezione provvisoria e data dell'ammissione provvisoria come da SIMIC;
- c. versamenti e importo del contributo speciale versato;
- d. *abrogata*

³ Hanno accesso ai dati del sistema d'informazione per il contributo speciale i collaboratori della SEM incaricati della gestione del contributo speciale e prelevato sui beni patrimoniali.

Sezione 2 (art. 13–15)

Abrogata

Titolo prima dell'art. 16

Abrogato

Art. 16 cpv. 1, 3 e 4

¹ Per valori patrimoniali ai sensi degli articoli 86 e 87 LAsi s'intendono le somme di denaro contante, gli oggetti di valore monetario e i valori immateriali quali averi bancari. Eventuali perdite di valuta e di valore sono a carico delle persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale.

³ I valori patrimoniali la cui messa al sicuro e il cui versamento alla SEM sono avvenuti dopo la fine dell'assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali giusta l'articolo 10 capoverso 2, nonché altri importi versati erroneamente, sono restituiti all'autorità che ha effettuato i versamenti. Quest'ultima è tenuta a trasmettere il denaro restituito all'avente diritto.

⁴ L'importo ai sensi dell'articolo 86 capoverso 3 LAsi è di 1000 franchi.

Art. 17

Abrogato

Art. 18 cpv. 1

¹ Prima della partenza, i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, le persone ammesse provvisoriamente, le persone con decisione di allontanamento e le persone con espulsione passata in giudicato che lasciano autonomamente la Svizzera entro sei mesi dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria possono chiedere alla SEM la restituzione dei valori patrimoniali prelevati.

⁴ *Abrogato*

Disposizione transitoria della modifica del [...]³

I contributi speciali dedotti dal reddito del lavoro versati o dovuti e i beni patrimoniali prelevati fino all'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sono integralmente computati sull'importo massimo giusta l'articolo 10 capoverso 2 lettera a.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris
Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

3 ...